

COMUNE DI SPRESIANO
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE URBANISTICA
COMUNALE**

- Delibera C.C. n° 17 del 28.06.2011: “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione Urbanistica Comunale. Approvazione.”

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA COMUNALE

Ai sensi del T.U.E.L., di cui al D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., nonché dell'art. 39 del vigente Statuto Comunale, viene istituita la Commissione urbanistica comunale, di seguito definita anche solo Commissione, per trattare gli argomenti inerenti il governo del territorio ed in particolare la pianificazione urbanistica.

Gli atti o quant'altro sottoposti all'esame della Commissione, la composizione, la nomina, le competenze, le procedure e le modalità di funzionamento sono definite dal presente Regolamento.

ART. 2 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione è composta da numero 7 (sette) membri, di cui uno (1) di diritto che è il Sindaco, il quale svolge anche le funzioni di Presidente della stessa, mentre gli altri 6 (sei) membri sono consiglieri comunali o membri esterni al Consiglio Comunale, in possesso comunque dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

I membri non di diritto della Commissione sono eletti dal Consiglio Comunale nel rispetto della proporzione tra maggioranza e minoranza.

Pertanto, la Commissione è nominata dal Consiglio Comunale con votazione palese e si compone: del Sindaco, quale membro di diritto nonché Presidente della Commissione stessa;

n. 6 (sei) membri, di cui 4 (quattro) designati dalla maggioranza e 2 (due) designati dalla minoranza, nominati dal Consiglio Comunale.

ART. 3 – RUOLO E FINALITÀ DELLA COMMISSIONE

La Commissione svolge attività pre-istruttoria rispetto all'esame dei principali procedimenti urbanistici che verranno sottoposti al Consiglio comunale.

Tenuto conto delle complessità tecnico-giuridiche dei provvedimenti in materia di governo del territorio, la Commissione, preso atto delle risultanze istruttorie espresse dai competenti uffici tecnici comunali, esercita analisi e valutazioni delle proposte rispetto agli obiettivi strategici ed agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e/o in merito all'interesse pubblico ovvero all'opportunità del progetto nel quadro generale e nei limiti della legislazione nazionale e regionale che disciplina la materia.

Inoltre, la Commissione, qualora interpellata dal Sindaco o dall'Assessore competente, si esprime anche su altri temi, argomenti o progetti di natura urbanistica.

ART. 4 – PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE

Il membro di diritto della Commissione (Sindaco) è anche Presidente della Commissione stessa.

Prima di iniziare qualsiasi attività la Commissione, convocata dal Presidente, nella prima adunanza, nomina, con voto segreto, fra i suoi membri, il Vice Presidente.

Per la nomina del vice presidente è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tutti i 7 (sette) membri e di almeno 5 (cinque) membri nelle successive convocazioni da tenersi in giorni successivi. Risulta eletto il membro che riporta il maggior numero di voti ed a parità di voti, il membro più anziano di età anagrafica.

La nomina del Vice-Presidente è comunicata dal presidente della Commissione al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

La Commissione è presieduta dal Presidente ed in caso di assenza od impedimento del Presidente, la stessa è presieduta dal Vice-Presidente.

ART. 5 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le Sue funzioni e prerogative sono esercitate dal Vice-Presidente.

Il Presidente effettua la convocazione, di regola, non oltre cinque giorni dalla richiesta da parte dei Responsabili del Procedimento degli atti urbanistici in istruttoria da parte degli uffici competenti, che in base al presente Regolamento sono sottoposti al preventivo esame della Commissione.

Inoltre, la convocazione è effettuata anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del Sindaco o dell'Assessore competente. In questo caso, il Presidente convoca la Commissione, di norma, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

Altresì, in casi d'urgenza, su espressa richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente, il Presidente effettua la convocazione non oltre le 48 ore dalla richiesta stessa.

Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno cinque giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza e nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima. L'avviso di convocazione può essere inviato ai componenti anche tramite servizio telefax o per via telematica. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco e all'Assessore competente, se non facenti parte della Commissione stessa, nonché al Segretario della Commissione

ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La riunione della Commissione è valida quando i membri presenti sono almeno 5 (cinque).

Gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono depositati presso l'Ufficio Segreteria, a disposizione dei membri della Commissione, di norma contestualmente alla convocazione della Commissione stessa.

I pareri obbligatori di cui all'art. 9 sono espressi con votazione palese e con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti presenti.

Negli altri casi, la Commissione si esprime a maggioranza dei presenti.

Le riunioni della Commissione non sono aperte al pubblico, salvo i casi previsti dalla legge.

Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di relatore e di esperto tecnico-amministrativo, senza diritto di voto, il Responsabile del servizio urbanistica o un tecnico comunale designato, di volta in volta, dal Responsabile dell'Area Tecnica.

È possibile l'audizione di soggetti pubblici o privati aventi un interesse giuridicamente rilevante ed è, inoltre, fatto salvo in merito quanto previsto dal vigente statuto comunale.

ART. 7 – SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE VERBALE DELLE SEDUTE

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Responsabile del Servizio Urbanistica.

Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, secondo le modalità di cui all'art. 5, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto dal medesimo e dal Presidente della Commissione.

Il verbale è approvato al termine della seduta o, nel caso di impossibilità materiale, nell'adunanza successiva a quella cui si riferisce, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

Copie dei verbali delle adunanze della Commissione sono inviate al Sindaco e sono depositate presso la Segreteria comunale affinché possano essere consultate dai Consiglieri comunali.

ART. 8 – COMPITI E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione è organo consultivo dell'Amministrazione Comunale ed esercita il ruolo e le funzioni stabilite dal presente Regolamento.

La Commissione per gli atti di cui al precedente articolo 3, esplicitati nel successivo articolo 9, provvede all'esame preliminare, esprimendo un parere obbligatorio ma non vincolante.

Qualora la Commissione non provveda ad esprimersi entro i termini stabiliti dal successivo art. 9, non costituendo il parere della Commissione interruzione dei termini procedurali, si procederà alla conclusione dell'istruttoria, prescindendo dal parere della Commissione stessa, per il successivo esame direttamente in sede di Consiglio Comunale.

Si precisa che detto parere non necessariamente deve essere acquisito prima dell'adozione da parte della G.C. nei casi in cui gli atti di pianificazione urbanistica devono essere preventivamente adottati dalla stessa prima di essere sottoposti all'esame del Consiglio Comunale.

Per tutti gli altri atti, temi o argomenti di natura urbanistica, la Commissione si esprimerà solo su espressa richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente e nei termini indicati nella richiesta stessa.

In qualunque caso comunque quanto espresso dalla Commissione non è vincolante.

ART. 9 – ATTI DI PIANIFICAZIONE SOGGETTI ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE

La Commissione esprime il parere obbligatorio e non vincolante sui seguenti atti di pianificazione urbanistica e nei seguenti termini:

- **P.A.T. e P.I., e relative varianti, di competenza del Consiglio Comunale:**
la Commissione si esprime entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento al Presidente della Commissione;
- **Accordi di Programma che costituiscono variante urbanistica:**
la Commissione si esprime entro 20 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento al Presidente della Commissione;
- **Varianti al P.R.G. di competenza del Consiglio Comunale:**
la Commissione si esprime entro 20 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento al Presidente della Commissione;
- **P.U.A. (solo se di competenza del Consiglio comunale);
Istanze e procedimenti ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, che comportano variazione dello strumento urbanistico:**
la Commissione si esprime entro 20 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento al Presidente della Commissione.

Per data di richiesta deve intendersi quella di ricezione da parte del Presidente della Commissione della comunicazione del Responsabile del Procedimento.

ART. 10 – CONFLITTO DI INTERESSI

I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti, argomenti o temi specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula.

L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti o i temi in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge o convivente del componente della Commissione.

ART. 11 – PREVALENZA DELLA NORMA

Fermo restando quanto disposto dallo Statuto comunale, la disciplina del presente Regolamento prevale rispetto ad ogni diversa previsione regolamentare comunale in materia.

ART. 12 – DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

I membri della Commissione durano in carica quanto il Consiglio Comunale in carica al momento della loro nomina.

ART. 13 – DECADENZA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

I membri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, da trasmettere per iscritto almeno entro il giorno precedente la riunione al Presidente, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio comunale, che provvede alla loro surroga, con le modalità di cui all'art. 2.

ART. 14 – INDENNITÀ DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Ai componenti della Commissione non spetta alcuna indennità di presenza.

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita.

ART. 15 – COMPENSI AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

Al segretario della Commissione è corrisposto il compenso per lavoro straordinario nei limiti e con le modalità previsti dalla legge e dai contratti di lavoro del comparto enti locali, se tale ruolo è svolto al di fuori del normale orario di lavoro.

ART. 16 – SEDE DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha sede e svolge le sue funzioni presso la sede municipale.

Qualora occorra procedere all'esame od all'accertamento di determinati specifici fatti, la Commissione può svolgere la sua funzione in luoghi diversi dalla sede.

ART. 17 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL COMUNE

Per l'espletamento dei compiti istituzionali, i membri della commissione hanno diritto di prendere visione degli atti e dei documenti afferenti le pratiche e gli argomenti sottoposti al loro esame.

ART. 18 – RISERVATEZZA

I membri sono tenuti ad una adeguata riservatezza circa i problemi trattati.

ART. 19 – APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio comunale, così come ogni sua eventuale integrazione e modifica, ed entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della delibera di approvazione e dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale.